

STATUTO

**COMUNITA' ALLOGGIO PER
ANZIANI REGINA PACIS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIALE DON G.MINZONI
110

Numero REA: CT - 327985

Codice fiscale: 04895300871

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2011 - Statuto completo	2
--	---

- che il codice attività da comunicare è il seguente:

873000 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili;

Si obbligano ad attivare la casella di posta elettronica certificata della società, nel più breve tempo possibile.

ART. 11) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della cooperativa ammonta a circa Euro millequattrocento (Euro 1400,00).

Il presente atto in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale, unitamente all'allegato, ho dato lettura ai comparenti che lo confermano. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano in pagine sei e quanto di questa di due fogli.

Sottoscritto alle ore nove e quarantacinque.

f.to Castorina Salvatore

f.to Castorina Vita

f.to Cardillo Maria

f.to Sebastiano Micali notaio

Allegato "A" al n. 10796 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI REGINA PACIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI REGINA PACIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART. 2) La società ha sede nel Comune di Giarre, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo abilitato alle comunicazioni conseguenti all'Ufficio del Registro Imprese, ha facoltà di trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del suddetto Comune, istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali agenzie od uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza ovvero di sopprimere o trasferire quelle esistenti all'interno del comune in cui è fissata la sede sociale

L'assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie nell'intero territorio nazionale e anche all'estero. Inoltre la società potrà avvalersi delle agevolazioni previste al riguardo da tutte le disposizioni di Legge Regionali, Nazionali e Comunitarie emanate e/o emanandi.

Il domicilio dei soci (da intendersi come indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica), per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 3) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con la delibera dell'Assemblea dei soci.

La società verrà sciolta per decorso del termine od anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II

SCOPO - SOGGETTO-OGGETTO SOCIALE

ART. 4) La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione essa è impegnata.

La cooperativa opera con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto.

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi i sensi della legge n. 381/91.

I soci lavoratori della Cooperativa:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Si applica in ogni caso la Legge 3 Aprile 2001, n.142.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.

ART. 5) La cooperativa si propone di far partecipare i soci ai benefici della mutualità e della cooperazione e perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa agisce anche nell'ambito della normativa prevista dalla legge nazionale 1 giugno 1977 n. 285, nonché dalla legge regionale 18 agosto 1978 n. 37 e successive modifiche e integrazioni in sede nazionale e regionale.

A tal fine la società si prefigge la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi a norma della legge 381/1991, art. 1 lett. a), più in dettaglio:

- la gestione di comunità alloggio per anziani, case di riposo, centri di assistenza o di incontro per minori, inabili, anziani, case albergo, case protette, centri di accoglienza, soggiorni vacanze, centri di ristorazione, segretariato sociale, uffici di servizio sociale, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, istituti di ricovero;
- la gestione di centri sociali, consultori, colonie marine e montane, scuole materne, elementari e medie, nonché tutte le attività collegate al turismo sociale;
- la prestazione di servizi di assistenza domiciliare agli anziani, inabili, gestanti e ragazze madri, minori e asili nido, assistenza socio-sanitaria;
- la prestazione di servizi di telesoccorso e tele assistenza, censimenti, rilevazioni ed elaborazioni dati e indagini statistiche in genere;
- la prestazione di servizi socio-psico-pedagogici, assistenza igienica personale per portatori di handicap e relativo trasporto;
- la gestione di posti di ristoro per bambini che frequentano l'asilo; la realizzazione e/o gestione di ludoteche, attività ricreative culturali e di animazione, servizi di tour ope-

rator.

Le sopra indicate attività potranno essere svolte sia in convenzione con enti pubblici e privati, che non.

Al fine di assolvere alla funzione sociale propria, la cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria nei limiti previsti dalla vigente normativa necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque collaterali e necessarie all'attività sociale;
- 2) effettuare la raccolta di prestiti volontari ed infruttiferi da disciplinarsi con apposito regolamento esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, con tassativo divieto, pertanto, di raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III SOCI

ART. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci le persone fisiche di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che non abbiano riportato condanne penali, che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, che non esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa, prestando la loro attività lavorativa.

Possono essere ammessi soci volontari ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. L'ammissione dei soci avviene nel rispetto dell'art. 4 della Legge n. 381/1991.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

L'organo amministrativo può accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purchè non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale od al loro inserimento nell'impresa.

Si applica in tal caso l'art. 2527 terzo comma c.c.

ART. 7) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale. nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;
- e) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere in cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione di assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ART. 8) I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nell'eventuale regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2428 Codice Civile.

ART. 9) E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 10) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ART. 11) I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto, nonchè ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, in caso di inabilitazione al lavoro ed in caso di trasferimento.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono dare immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART. 12) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di anzianità, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva in questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 13) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o per perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 14) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono es-

sere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 15) I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ART. 16) In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da questi effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. In tal caso, entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità, dovranno presentare all'organo amministrativo domanda di ammissione, con le modalità richieste per l'ammissione a socio. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile. Nel caso in cui gli eredi non ne facciano richiesta, ovvero in caso di diniego, gli stessi avranno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale del socio deceduto.

ART. 17) I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione e atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 18) Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere potranno essere regolati da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai

contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 19) I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, il cui valore nominale, non può essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge;
- e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale costituiti dai conferimenti dei soci sovventori, e da quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa (ove possibile).
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 21) La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro dovrà, di norma, essere versata all'atto della sottoscrizione. Potrà essere versata anche a rate (di cui la prima pari alla metà dell'intero importo) ma in modo che l'intero versamento venga completato entro l'esercizio sociale.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 22) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società

senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome ed il cognome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 23) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio in cui dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statuari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui previsti l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
 - b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
 - c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2514 primo comma c. c., l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione del indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art 2529 c.c.;
- e) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
 - f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera

f).

E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non cooperatori. La cooperativa può distribuire ristorni ai propri soci cooperatori.

Il criterio di impugnazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545 sexies c.c..

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transizioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545 comma 2, c.c. come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 24) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 25) La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'organo del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia o in altro paese dell'Unione Europea nel quale la società abbia istituito una sede secondaria), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo raccomandata inviata a mano o mediante avviso di ricevimento. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (con telefax o presso e-mail previamente comunicato dal socio e risultanti dai libri sociali) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa formalmente costituita quando a) ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto al voto e b) tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'organo amministrativo potrà a sua descrizione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita al primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 26) L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera se aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione da uno o più Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, ovvero entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 27) L'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati salvo che si deliberi sullo scioglimento o sulla liquidazione della società per cui occorrerà la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportino un maggior numero di voti.

ART. 28) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Ai sensi dell'art. 2538 c.c. l'atto costitutivo può attribuire ai soci persone giuridiche più voti ma non oltre cinque in relazione all'ammontare della quota o al numero dei suoi membri. Nel caso in cui i soci realizzino lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune parti di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. In ogni caso ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Qualora vi siano pos-

seessori di strumenti finanziari con diritto al voto, ad essi congiuntamente, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Ai fini del computo del voto plurimo non possono cumularsi la qualità di socio cooperatore con voto plurimo e di socio possessore di strumenti finanziari.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli art. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ART. 29) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30) La società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a cinque esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, primo comma (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

ART. 31) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 32) La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33) Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili.

Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.

ART. 34) Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accetta le regole tenute dalla contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea di approvazione del bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 36) In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

SOCI SOVVENTORI

ART. 37) Ferme restando le disposizioni relative ai soci cooperatori, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito altrimenti il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il nome del proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme

dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 39) La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto.

La società, in ragione della qualità della cooperativa a mutualità prevalente:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori, nè durante la vita della cooperativa; né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'an. 2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

f.to Castorina Salvatore

f.to Castorina Vita

f.to Cardillo Maria

f.to Sebastiano Micali notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del d.lgs
07/03/2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

MASCALI, 18 maggio 2011

f.to Sebastiano Micali notaio